

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 novembre 2013.

Rettifica della determina 7 ottobre 2013, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano "Corlentor"» (ivabradina). (Determina n. 851/2013)».

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 851/2013 del 7 ottobre 2013 relativa al medicinale per uso umano CORLENTOR, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 2013, serie generale n. 245;

Considerata la documentazione agli atti di questo Ufficio;

Rettifica:

Dopo l'art. 2 si intenda aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3. (*Condizioni e modalità di impiego*). — Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.».

Dove è scritto:

«Art. 3. (*Disposizioni finali*)»;

Leggasi:

«Art. 4. (*Disposizioni finali*)».

Roma, 4 novembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A09063

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 luglio 2013.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2011 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 1-bis, come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 41/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione terri-

toriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi;

Visto in particolare il comma 1-bis del medesimo art. 4 il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato articolo, come modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;


Considerato altresì che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;

Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis del richiamato art. 4;

Visto l'art. 1 comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota n. 3197 del 23 maggio 2012 con la quale la Cassa congruaglio per il settore elettrico (CCSE) ha comunicato l'entità delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2011, pari a 15.564.611 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;



Vista la nota n. 39911 del 3 luglio 2013 con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha trasmesso a questo Comitato: il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 177 del 7 giugno 2013, con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2011, delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni e alle province beneficiarie, la relativa relazione predisposta dall'ISPRA nel febbraio 2013, nonché la proposta di riparto con indicazione delle assegnazioni spettanti a detti comuni e province;

Visto in particolare il citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 177/2013, con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2011, delle misure di compensazione territoriale relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonché ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, come modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009;

Vista altresì la relazione predisposta dall'ISPRA nel febbraio 2013, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima;

Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota, n. 3059-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di dover approvare tale proposta;

Delibera:

1. Criteri di ripartizione.

Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 convertito dalla legge n. 368/2003 e alle successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;

i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. Ripartizione tra comuni e province.

In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2011, pari a 15.564.611 euro, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito viene calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

3. Modalità di erogazione delle somme.

Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa conguaglio per il Settore elettrico agli enti locali sopra individuati, secondo le modalità previste dal sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale interessato.

Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e in particolare in materia di: tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è chiamato a relazionare a questo comitato, entro il 31 dicembre 2014, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente.

Roma, 19 luglio 2013

Il Presidente
LETTA

Il segretario delegato
GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 1




Tabella Ripartizione indennità compensativa rifiuti radioattivi (in euro)

Impianti	Quota % spettante al sito anno 2011	Importo spettante al sito anno 2011	Comuni e Province	Quote %	Importo spettante Comuni/Province anno 2011
Impianto EUREX e Deposito Avogadro	28,0760	4.369.920,18	Comune di Saluggia (VC)	14,0380	2.184.960,09
			Provincia di Vercelli	7,0190	1.092.480,04
			Comune di Cigliano (VC)	0,7011	109.123,49
			Comune di Crescentino (VC)	2,0512	319.261,30
			Comune di Lamporo (VC)	0,2984	46.444,80
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	1,5032	233.967,23
			Comune di Rondissone (TO)	0,5014	78.040,96
			Comune di Torrazza Piemonte (TO)	0,5959	92.749,52
			Comune di Verolengo (TO)	1,3678	212.892,75
Centrale "Enrico Fermi"	16,9080	2.631.664,43	Comune di Trino Vercellese (VC)	8,4540	1.315.832,21
			Provincia di Vercelli	4,2270	657.916,11
			Comune di Camino (AL)	0,5408	84.173,42
			Comune di Costanzana (VC)	0,5633	87.675,46
			Comune di Fontanetto Po (VC)	0,7750	120.625,74
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,0480	7.471,01
			Comune di Morano sul Po (AL)	0,7778	121.061,54
			Comune di Palazzolo Vercellese (VC)	0,6444	100.298,35
			Comune di Ronsecco (VC)	0,4778	74.367,71
Centrale di Caorso	11,3000	1.758.801,04	Comune di Tricerro (VC)	0,3999	62.242,88
			Comune di Caorso (PC)	5,6500	879.400,52
			Provincia di Piacenza	2,8250	439.700,26
			Comune di Caselle Landi (LO)	0,3696	57.526,80
			Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	0,3112	48.437,07
			Comune di Cortemaggiore (PC)	0,4420	68.795,58
			Comune di Monticelli d'Ongina (PC)	0,8319	129.482,00
			Comune di Piacenza (PC)	0,4598	71.566,08
			Comune di Pontenure (PC)	0,1327	20.654,24
Centrale di Latina	11,0160	1.714.597,55	Comune di San Pietro in Cerro (PC)	0,2778	43.238,49
			Comune di Latina (LT)	5,5080	857.298,77
			Provincia di Latina	2,7540	428.649,39
			Comune di Cisterna di Latina (LT)	1,3661	212.628,15
Centrale del Garigliano	10,0260	1.560.507,90	Comune di Nettuno (RM)	1,3879	216.021,24
			Comune di Sessa Aurunca (CE)	5,0130	780.253,95
			Provincia di Caserta	2,5065	390.126,98
			Comune di Castelforte (LT)	0,4546	70.756,72
			Comune di Cellole (CE)	0,5980	93.076,37
			Comune di Galluccio (CE)	0,0097	1.509,77
			Comune di Minturno (LT)	0,8478	131.956,77
			Comune di Rocca d'Evandro (CE)	0,0360	5.603,26
			Comune di Roccamonfina (CE)	0,0001	15,56
Impianto ITREC	8,4960	1.322.369,35	Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)	0,5603	87.208,52
			Comune di Rotondella (MT)	4,2480	661.184,67
			Provincia di Matera	2,1240	330.592,34
			Comune di Nova Siri (MT)	0,6450	100.391,74
			Comune di Policoro (MT)	1,2635	196.658,86
			Comune di Tursi (MT)	0,2155	33.541,74



CR Casaccia (Opec/IPU/Nucleco)	6,7060	1.043.762,81	Comune di Roma (RM)	3,3530	521.881,41
			Provincia di Roma	1,6765	260.940,70
			Comune di Anguillara Sabazia (RM)	1,0109	157.342,65
			Comune di Campagnano di Roma (RM)	0,0481	7.486,58
			Comune di Fiumicino (RM)	0,2576	40.094,44
			Comune di Formello (RM)	0,3599	56.017,03
CCR Ispra	5,4560	849.205,18	Comune di Ispra (VA)	2,7280	424.602,59
			Provincia di Varese	1,3640	212.301,29
			Comune di Angera (VA)	0,3951	61.495,78
			Comune di Belgirate (VB)	0,0935	14.552,91
			Comune di Brebbia (VA)	0,1917	29.837,36
			Comune di Cadrezzate (VA)	0,1099	17.105,51
			Comune di Lesa (NO)	0,2328	36.234,41
			Comune di Ranco (VA)	0,1126	17.525,76
			Comune di Travedona-Monate (VA)	0,2284	35.549,57
Impianto Bosco Marengo	2,0160	313.782,56	Comune di Bosco Marengo (AL)	1,0080	156.891,28
			Provincia di Alessandria	0,5040	78.445,64
			Comune di Alessandria (AL)	0,1238	19.268,99
			Comune di Basaluzzo (AL)	0,0250	3.891,15
			Comune di Casal Cermelli (AL)	0,0168	2.614,85
			Comune di Fresonara (AL)	0,0106	1.649,85
			Comune di Frugarolo (AL)	0,0365	5.681,08
			Comune di Novi Ligure (AL)	0,1728	26.895,65
			Comune di Pozzolo Formigaro (AL)	0,0611	9.509,98
			Comune di Predosa (AL)	0,0061	949,44
			Comune di Tortona (AL)	0,0513	7.984,65
	100,0000	15.564.611,00	TOTALI	100,0000	15.564.611,00

13A08985

COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 2 ottobre 2013.

Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza.
(Delibera n. 74/2013).

LA COMMISSIONE INDIPENDENTE
PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Visto l'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti»;

Visto l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» che ha istituito la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2010, «Definizione delle attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il Regolamento recante l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche adottato il 4 luglio 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e, in particolare l'art. 1, comma 2 che individua la CiVIT quale Autorità nazionale anticorruzione;

